

ENTI NON COMMERCIALI

Le imprese sociali: opportunità e convenienze

di Guido Martinelli



Tra le ultime iniziative assunte dal Governo Draghi vi è stato **l'avvio delle procedure** per l'ottenimento della autorizzazione, da parte della Unione Europea, per l'applicazione del titolo X del codice del terzo settore nonché **per la disciplina dell'[articolo 18 D.Lgs. 112/2017](#) sulle imprese sociali (comma 9).**

Questo consentirà la partenza definitiva anche di questa parte della riforma del terzo settore che, sotto un certo profilo, presenta situazioni di **indubbio interesse** anche, ad esempio, per il mondo dello sport.

Come è noto, **possono essere imprese sociali tutti gli enti privati** (quindi anche le associazioni) **incluse le società e le cooperative disciplinate dal libro quinto del codice civile che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale** (il cui elenco tassativo è previsto all'[articolo 2](#) del citato decreto) senza scopo di lucro *“adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività”*.

Non possono essere imprese sociali le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti *“i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci e associati”*.

Come è noto, la disciplina delle imprese sociali è legata, sotto il profilo fiscale alla possibilità di “detassare” gli utili reinvestiti.

Infatti, **ai fini delle imposte dirette, è prevista la detassazione degli utili o degli avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell'impresa in sospensione d'imposta**, effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

Tra le attività di interesse generale che potranno essere poste in essere dalle imprese sociali è ricompresa anche l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; pertanto, l'ipotesi impresa sociale è l'unica possibilità, oggi esistente, per una società sportiva dilettantistica di capitali o cooperativa di diventare ente del terzo settore.

La circostanza che l'impresa sociale sia un **ente commerciale a tutti gli effetti** e a cui si applicano le **norme del reddito di impresa** porta a "facilitare" la gestione senza che sia necessario operare il "bilanciamento" tra attività commerciale e non commerciale prevista per gli altri enti del terzo settore. Ciò senza alcun tipo di aggravio sotto il profilo impositivo.

Fra gli **oneri** aggiuntivi va invece indicato l'obbligo, previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della pubblicazione del **bilancio sociale**.

Per attività, come quella di natura **sportiva**, resta da chiarire come si possa applicare il principio, posto dal comma 1 dell'articolo 11, che prevede che siano previste: ***"adequate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività"***.

Va ricordato che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 89, comma 1, lett. c\), D.Lgs.117/2017](#) **le imprese sociali "sportive" saranno gli unici enti del terzo settore a poter continuare ad applicare la L. 398/1991.**

Va ricordato, in questo caso, che il comma 3 dell'articolo 3 del decreto sulle imprese sociali prevede la possibilità (quindi non l'obbligo) per detti enti di **distribuire una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili o degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

Nel caso in cui la nostra SSD impresa sociale abbia previsto in **statuto** questa possibilità, potrà considerarsi, come recita la norma, ancora una **"una società sportiva dilettantistica di capitali senza scopo di lucro"** ai fini della applicazione della L. 398/1991. Un chiarimento di prassi amministrativa sul punto appare opportuno.

Ma vi è un altro punto "critico" per il mondo dello sport, nella disciplina delle imprese sociali.

In particolare ci riferiamo all'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 112/2017](#), laddove viene previsto che i **proventi derivanti dalla gestione delle attività di interesse generale "siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della impresa sociale"**.

E se l'attività di interesse generale prevista dovesse essere quella sportiva, proventi quali: *"rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive"* ai sensi di quanto previsto dal novellato comma 1 bis dell'[articolo 9 D.Lgs. 36/2021](#) saranno da ricondurre alle **attività diverse**.

Questo potrebbe porre un grosso limite, ad esempio, alla possibilità di utilizzare l'impresa sociale nella attività di gestione di impianti sportivi.